

# Luiss

Libera Università  
Internazionale  
degli Studi Sociali  
**Guido Carli**

**CERADI**

Centro di ricerca per il diritto d'impresa

## La disciplina comunitaria delle crisi bancarie: la direttiva 2001/24/CE

**Fabio Di Fonzo**

**Gennaio 2002**

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

*SOMMARIO*

<b><u>INTRODUZIONE</u></b> .....	<b>3</b>
<b><u>1) PRINCIPI GENERALI DELLA DIRETTIVA SULLE CRISI BANCARIE</u></b> .....	<b>5</b>
<b><u>2) DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE</u></b> .....	<b>9</b>
<b><u>3) I PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO</u></b> .....	<b>10</b>
<b><u>3.1) DEFINIZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI</u></b> .....	<b>10</b>
<b><u>3.2) REGIME PUBBLICITARIO</u></b> .....	<b>12</b>
<b><u>4) LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE</u></b> .....	<b>14</b>
<b><u>4.1) DEFINIZIONE E DISCIPLINA GENERALE</u></b> .....	<b>14</b>
<b><u>4.2) PUBBLICITÀ E TUTELA DEI CREDITORI</u></b> .....	<b>15</b>
<b><u>5) DISPOSIZIONI COMUNI A PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE</u></b> .....	<b>17</b>
<b><u>5.1) DISPOSIZIONI SUGLI ORGANI</u></b> .....	<b>17</b>
<b><u>5.2) DISPOSIZIONI SUI RAPPORTI</u></b> .....	<b>18</b>
<b><u>CONCLUSIONI</u></b> .....	<b>20</b>

## INTRODUZIONE

Uno dei filoni più interessanti della legislazione comunitaria di questi ultimi tempi è rappresentato dall'emanazione di una serie di atti mirati a realizzare un certo grado di coordinamento tra le procedure concorsuali dei vari Stati Membri. In particolare, nel maggio del 2000 è stato approvato un regolamento concernente le procedure di insolvenza in generale<sup>1</sup> e nel 2001 è stata la volta, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, di due direttive in tema di risanamento e liquidazione rispettivamente di imprese assicurative<sup>2</sup> ed enti creditizi.<sup>3</sup>

I tre atti, pur con modalità peculiari ai rispettivi ambiti di applicazione, rispondono a due esigenze comuni e tra loro correlate: coordinare le procedure previste dai diversi Stati membri e garantire la realizzazione della *par condicio creditorum* in caso di crisi di rilevanza comunitaria, ossia che interessino più di uno Stato membro. Infatti, le profonde differenze tra il diritto fallimentare dei vari Paesi, l'incertezza circa la legge applicabile e gli organi competenti e la conseguente possibilità che si aprano diverse procedure a livello locale, indipendenti l'una dall'altra, costituiscono un grave impedimento sia ad una corretta gestione della crisi, sia ad un equo soddisfacimento delle ragioni dei creditori residenti nei singoli Stati membri.

Tuttavia, va subito anticipato che le tre fonti citate sono ben lontane dall'istituire una disciplina unitaria a livello europeo delle crisi d'impresa, limitandosi ad individuare la legge e le competenze applicabili ed operare un coordinamento tra le norme dei vari ordinamenti teso semplicemente a consentire la prevalenza e l'operatività della procedura del caso. Elemento ulteriore e più interessante sono, invece, le norme poste dal legislatore

---

<sup>1</sup> Regolamento CE n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, in *G.U.C.E.* n. L 160 del 30 giugno 2000.

<sup>2</sup> Direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione, in *G.U.C.E.* n. L 110 del 19 marzo 2001.

<sup>3</sup> Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, in *G.U.C.E.* n. L 125 del 5 maggio 2001.

Per un commento dei principi della direttiva, sia pur riferito alla relativa proposta, v. G. BOCCUZZI, *La crisi dell'impresa bancaria: profili economici e giuridici*, Milano, 1998: l'Autore dedica al tema l'intero capitolo 10, intitolato *La proposta di direttiva comunitaria in materia di risanamento e liquidazione delle banche*.

comunitario per rafforzare la tutela e la *par condicio* dei creditori, in particolare di quelli residenti in un Paese diverso da quello dove l'impresa ha sede.

Del resto, giungere ad una completa armonizzazione del diritto fallimentare europeo è impresa particolarmente ardua, risultando particolarmente difficile raggiungere un accordo in tale materia all'interno degli organi comunitari: prova ne sia il lungo e sofferto *iter* che ha caratterizzato gli atti finora emanati, determinato sia dall'evidente difficoltà di ravvicinare procedimenti significativamente diversi fra loro, sia dalle immancabili divergenze tra i vari Stati membri.<sup>4</sup>

I tre atti suddetti, pur concernendo la stessa materia ed ispirandosi a criteri simili, non si sovrappongono in nessun caso, essendone i campi d'applicazione delimitati in maniera rigorosa. Infatti, da una parte il c. d. regolamento insolvenza, pur avendo portata generale, esclude espressamente dal proprio ambito le imprese bancarie ed assicurative, dall'altra le direttive settoriali, anche nei casi in cui riprendono norme del regolamento, non fanno rinvio ad esso, bensì le riproducono al proprio interno, rimanendo del tutto autonome.

In particolare, il regolamento insolvenza si applica "alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore". Il campo d'applicazione è, quindi, vastissimo e prescinde dalla qualità del debitore; tuttavia, sono espressamente escluse le procedure aventi ad oggetto banche, compagnie di assicurazione, imprese d'investimento e organismi d'investimento collettivo.<sup>5</sup> La concreta individuazione delle procedure d'insolvenza è demandata ad un apposito allegato, che elenca i procedimenti di ogni singolo Stato membro, ragion per cui manca una

---

<sup>4</sup> Per quanto riguarda la direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il primo lavoro preparatorio è la proposta presentata dalla Commissione nel 1985, reperibile in *G.U.C.E.* n. C 356 del 31 dicembre 1985, poi modificata nel 1987 (v. *G.U.C.E.* n. C 36 dell'8 febbraio 1988).

<sup>5</sup> Cfr. il considerando 9 del regolamento: "Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure di insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica o giuridica, commerciante o non commerciante (...). Le procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le imprese di investimento che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi d'investimento collettivo dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali imprese non dovrebbero essere contemplate nel regolamento poiché ad esse si applica un regime particolare e le autorità nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di intervento estremamente ampi."

definizione di insolvenza. Caratteristica principale del regolamento è l'attribuzione della competenza ad aprire la procedura alle autorità dello "Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore", nonché l'individuazione della legge applicabile nella normativa dello stesso Paese; tuttavia, a differenza di quanto si vedrà per la direttiva sugli enti creditizi, esso consente l'apertura di procedure territoriali secondarie, negli Stati membri in cui il debitore abbia eventuali dipendenze e limitate ai beni ivi localizzati, e si preoccupa del loro coordinamento con la procedura principale. Inoltre, il regolamento riconosce ai creditori diritti di informazione e di insinuazione dei crediti e sottrae una serie di situazioni alla disciplina prevista dalla legge applicabile: tali disposizioni sono riproposte pressoché integralmente nelle direttive settoriali.

Delineato un sintetico quadro della normativa comunitaria sulle procedure di insolvenza in generale, l'analisi si incentrerà ora sulla direttiva sulle crisi bancarie, evidenziandone le peculiarità anche alla luce del confronto con il regolamento insolvenza, ove ciò risulti opportuno.

## **1) PRINCIPI GENERALI DELLA DIRETTIVA SULLE CRISI BANCARIE**

La direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è ispirata agli stessi criteri che informano il regolamento insolvenza, ma adattati ai principi che informano il diritto bancario comunitario.

D'altro canto, tali principi sono in buona parte comuni al settore assicurativo, tanto che gli organi comunitari hanno ritenuto opportuno disciplinare le crisi dei due comparti del mercato finanziario in maniera pressoché identica. In generale, la similitudine tra le più recenti normative in materia di intermediari bancari, assicurativi e spesso anche mobiliari, nonché di fondi comuni, riconosce a livello legislativo ed incoraggia la sempre più profonda integrazione che è in atto tra i vari comparti dell'intermediazione finanziaria.<sup>6</sup> In particolare, allo stato attuale, la disciplina dei vari settori sembra divergere sostanzialmente per gli aspetti più strettamente legati alle caratteristiche tecniche di ognuno, mentre presenta forti analogie in ordine al

---

<sup>6</sup> Del fenomeno il legislatore comunitario sta dando ulteriore prova di avere piena consapevolezza con una recente proposta di direttiva sui conglomerati finanziari, presentata dalla Commissione nel documento COM(2001) 213 del 24 aprile 2001 e reperibile sul sito [www.europa.eu.int](http://www.europa.eu.int).

regime di libertà cui è sottoposto l'esercizio dell'attività e, di conseguenza, ai profili concernenti l'autorizzazione e la vigilanza.

La conseguenza più evidente di quanto si è appena detto è costituita dalla scelta di fondo, comune alla direttiva sulle crisi bancarie e al corrispondente atto in materia assicurativa, di attribuire la competenza a decidere e gestire la procedura di risanamento o di liquidazione esclusivamente alle autorità dello Stato membro d'origine: ciò è perfettamente coerente con il principio dell'*home country control*, che governa l'intera attività degli enti creditizi ed assicurativi.<sup>7</sup> La volontà di estendere alla fase fallimentare questo regime di libertà, che differenzia l'attività bancaria ed assicurativa da quella delle altre imprese, consente di spiegare come mai nelle direttive settoriali, diversamente dal regolamento insolvenza, il legislatore comunitario vieti l'apertura di procedure secondarie a livello locale: queste ultime, infatti, presupporrebbero l'attribuzione alle autorità dello Stato membro ospitante di competenze non pienamente compatibili con il principio sopra menzionato.<sup>8</sup>

Inoltre, la direttiva si preoccupa, attraverso apposite norme, di garantire effettività ed efficacia extraterritoriale alla procedura aperta nello Stato d'origine, consentendone l'operatività nell'intero territorio dell'Unione Europea.

I criteri finora evidenziati, strettamente correlati e complementari l'uno all'altro, sono denominati dal legislatore comunitario rispettivamente principio di "unità" ed "universalità" delle procedure. Il primo è individuato nella "competenza esclusiva delle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d'origine", il secondo esige il "riconoscimento delle loro decisioni, che devono poter produrre senza alcuna formalità, in tutti gli altri Stati membri, gli effetti loro attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine, salvo che la direttiva disponga diversamente".<sup>9</sup> Ovviamente, i criteri di unità ed universalità,

---

<sup>7</sup> Quanto detto è evidenziato nei primi quattro considerando della direttiva 2001/24, secondo cui "nel corso del periodo di attività, l'ente creditizio e le sue succursali formano un'entità unica soggetta alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione valida nell'insieme della Comunità", a cui "sarebbe particolarmente inopportuno rinunciare (...) allorché è necessario adottare provvedimenti di risanamento o aprire una procedura di liquidazione".

<sup>8</sup> Peraltro, le rappresentanze di taluni Stati membri sarebbero state favorevoli alla possibilità di coesistenza tra la procedura principale e quelle secondarie. A tal proposito v. G. BOCCUZZI, *op. cit.*, p. 469 s.

<sup>9</sup> L'enunciazione dei principi in questione è contenuta nel considerando 16 della direttiva, con riferimento alle procedure di liquidazione; tuttavia, può ritenersi valida anche per

avendo ad oggetto la procedura prevista dallo Stato membro d'origine, individuano la legge applicabile nella normativa prevista dallo stesso Paese.

La direttiva sembra fornire un diverso fondamento ai principi enunciati, a seconda che si applichino alle procedure di risanamento o a quelle di liquidazione: nel primo caso i considerando li giustificano semplicemente come conseguenza del regime dell'*home country control*, nel secondo aggiungono a ciò l'esigenza di garantire "l'uguaglianza dei creditori".<sup>10</sup>

I restanti aspetti della direttiva possono interpretarsi in una prospettiva di consequenzialità ai criteri fondamentali, essendo a questi complementari. Tuttavia, è possibile tracciare una distinzione tra di essi, a seconda che tale rapporto di accessoria dia luogo a norme strumentali o a deroghe.

In un primo gruppo può farsi rientrare una serie di norme strumentali alla corretta ed efficiente operatività dei principi: in particolare, si tratta di previsioni riguardanti il coordinamento tra le autorità dei vari Stati interessati attraverso un regime di reciproca informativa, l'incidenza della procedura sull'autorizzazione dell'ente creditizio e la tutela dei creditori, affidata ad obblighi di pubblicità e comunicazione e al riconoscimento di taluni diritti.

In una seconda categoria rientrano, invece, le disposizioni che introducono temperamenti ai principi di unità e universalità, sottraendo alla loro operatività determinate situazioni. Finalità precipua di tali norme è quella di evitare che interessi di varia natura possano essere pregiudicati dall'applicazione della legge del Paese d'origine, quando questa non risulti la più opportuna da applicare.

Altra interessante notazione, contenuta nel considerando 5, è quella che chiarisce il rapporto tra la direttiva in esame e quella relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.<sup>11</sup> Infatti, inizialmente la proposta di direttiva in materia di risanamento e liquidazione ricomprendeva anche questo secondo tema; in seguito, la garanzia dei depositi è stata disciplinata dallo specifico atto sopra

---

quelle di risanamento, a proposito delle quali i considerando 6 e 7 fissano identici criteri. Sul punto v. G. BOCCUZZI, *op. cit.*, p. 465.

<sup>10</sup> Anche questo aspetto è desumibile dal considerando 16. Del resto il riparto dei beni, che pone i maggiori problemi di tutela delle ragioni creditorie, si ha solo in sede di liquidazione.

<sup>11</sup> Direttiva 94/19/CE, del 30 maggio 1994, in *G.U.C.E.* n. L 135 del 31 maggio 1994.

menzionato, che il legislatore comunitario ritiene integrato in modo significativo dalla normativa sulle crisi.

Avendo delineato nei suoi tratti generali la disciplina posta dagli organi comunitari, si può tentare di formulare un primo parere sulla sua congruità agli obiettivi che si prefigge. E a tal proposito non si può non richiamare quello che è stato individuato come il limite della recente normativa comunitaria sulle crisi nel suo complesso, cioè l'assenza di un'armonizzazione completa, ossia fondata sulla predisposizione di una disciplina unitaria delle procedure di risanamento e liquidazione. Per quanto concerne in particolare la direttiva sulle crisi bancarie, non solo la dottrina non ha mancato di evidenziare la carenza<sup>12</sup>, ma anche lo stesso legislatore comunitario appare pienamente consapevole di non aver potuto disciplinare la materia come avrebbe voluto.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Gli autori che hanno scritto sull'argomento, peraltro quando la direttiva era ancora allo stadio di proposta, si sono mostrati scettici sulla bontà dell'iniziativa comunitaria. V. ad es. U. BURANI, *Orientamento comunitario sui mezzi di prevenzione delle crisi bancarie*, in AA. VV., *La prevenzione della crisi bancaria nell'ordinamento italiano e comunitario. Diritto delle imprese in crisi*, Atti di seminari del Dottorato, vol. II, a cura di G. Restuccia, *Collana Quaderni della Rivista di Diritto dell'Impresa*, n. 7, Napoli, 1997, p. 72 che sottolinea l'incoerenza della disciplina contenuta nella proposta con il dichiarato obiettivo dell'armonizzazione: "la longevità di questa pratica e le innumerevoli versioni del testo che sono state redatte nel corso del suo travagliato iter testimoniano, a nostro avviso, la mancanza di convinzione degli Stati membri sull'opportunità di addivenire ad una regolamentazione comune della materia (...) la proposta della direttiva, nella sua presente versione si limita al riconoscimento delle procedure esistenti in ciascun Paese – non gran cosa per una azione che vorrebbe essere di armonizzazione – che dovrebbero essere applicate nei confronti delle succursali nell'Unione Europea di banche comunitarie e di Paesi terzi. Se e quando sarà approvata la direttiva *lascerà inalterate le procedure stabilite in ciascun Stato membro dell'U.E.*". Altrettanto incisivo è L. DESIDERIO, *Le crisi bancarie: profili comparatistici e comunitari, ne Il sistema creditizio nella prospettiva del mercato unico europeo*, a cura di M. T. CIRENEI e G. C. DE MARTIN, Milano, 1990, p. 227 s., il quale sarebbe favorevole ad un'armonizzazione nel senso più ampio del termine. Secondo l'Autore "la Commissione non ha ritenuto di procedere ad una specifica armonizzazione (...), preferendo affidarsi alla scorciatoia del *mutuo riconoscimento* secondo l'approccio privilegiato dalla più recente legislazione comunitaria in materia di credito. Ed è certamente una strada agevole quella che propone di ridurre la costruzione di un'Europa unita ad una questione prevalentemente procedurale; la constatazione non giova tuttavia a superare il rammarico di quanti ritengono che la definizione di un ordinamento comunitario attraverso la creazione di istituti armonizzati a livello sopranazionale realizzerebbe una realtà ben più solida e duratura rispetto al permanere di una compresenza di leggi nazionali, delle quali il diritto comunitario si limitasse a curare l'ordine *cerimoniale* delle precedenze".

<sup>13</sup> Cfr. il considerando 5: "a motivo della difficoltà di armonizzare le normative e gli usi degli Stati membri, è opportuno predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno di essi per risanare gli enti da esso autorizzati". Ancor più esplicito è il considerando 9 della direttiva in materia di assicurazioni, caratterizzata da una scelta analoga a quella sugli enti creditizi: "la presente direttiva non è destinata ad armonizzare la legislazione nazionale relativa ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione, ma ha lo scopo di garantire il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di

Tuttavia, secondo parte della dottrina, vi è da considerare l'esistenza di elementi difficilmente conciliabili con una piena armonizzazione: l'inopportunità di modificare procedure e strutture diverse da Paese a Paese e l'ampia discrezionalità che ogni Stato si riserva in merito ai concreti provvedimenti da adottare per la gestione di una crisi. Quindi, l'assenza di una regolamentazione unitaria sarebbe conforme al principio di sussidiarietà.<sup>14</sup>

## 2) DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

I primi due articoli della direttiva sono dedicati rispettivamente, come generalmente avviene per gli atti comunitari, a delimitare il campo d'applicazione dell'atto ed enunciare le opportune definizioni.

Il provvedimento si applica "agli enti creditizi e alle loro succursali istituite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale". Per le relative definizioni, viene richiamato il testo consolidato della disciplina creditizia<sup>15</sup>, di cui sono fatte salve le esenzioni nei confronti di banche centrali, poste ed altri istituti caratterizzati da una normativa speciale.

Più complesso è il discorso per le banche extracomunitarie: non avendo esse sede legale in uno Stato membro, la direttiva si applica solo qualora l'ente "abbia succursali in almeno due Stati membri della Comunità". Questi ultimi sono definiti nel corpo del testo normativo "Stati membri ospitanti"; tuttavia, il considerando 21 precisa che, ai fini dell'individuazione della legge applicabile e

---

risanamento e della legislazione in materia di liquidazione degli Stati membri (...). Tale reciproco riconoscimento è attuato nella presente direttiva grazie ai principi di unità, universalità, coordinamento, pubblicità, pari trattamento e tutela dei creditori di assicurazione".

<sup>14</sup> A questa considerazione giunge, traendo le opportune conclusioni dal pensiero riportato in precedenza, U. BURANI, *op. cit.*, p. 72: "nessun tentativo viene fatto, né è previsto, per un'armonizzazione. La cosa non sembra comunque necessaria: ogni Paese ha tradizioni e strutture diverse, tutte apparentemente valide: non emerge nessun bisogno di sovvertirle, giusto per il desiderio di armonizzarle. E' questo un campo nel quale il principio della *sussidiarietà* trova piena applicazione. Una considerazione di fondo va comunque fatta: le disposizioni di tutti i Paesi stabiliscono le norme giuridiche per la constatazione dello stato di crisi, per la nomina di amministratori o di liquidatori, per stabilire i diritti dei creditori/depositanti, ma in nessun caso possono dettare norme su *che cosa, in concreto*, debba essere fatto per addivenire al salvataggio dell'azienda".

<sup>15</sup> Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, in *G.U.C.E.* n. L 126 del 26 maggio 2000.

delle autorità competenti, per “Stato membro d’origine” va inteso quello in cui è situata la succursale oggetto delle procedure.

Tra le definizioni, va rilevato l’uso dei termini “amministratore straordinario” e “liquidatore” per designare la persona o l’organo preposto alla gestione rispettivamente dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione. Inoltre, vengono in autonomo rilievo anche le “autorità amministrative e giudiziarie”, al fine di distinguerle da quelle competenti per la vigilanza sugli enti creditizi, qualora esse siano differenti.

Poi, nel testo definitivo della direttiva sono presenti le nozioni di “provvedimenti di risanamento” e “procedure di liquidazione” (che verranno esaminate in seguito, unitamente alla relativa disciplina). In sede di proposta, infatti, la loro individuazione era integrata (nel caso del risanamento) o completamente sostituita (nel caso della liquidazione) da due elenchi allegati, contenenti gli istituti previsti dai singoli Stati membri; tuttavia, tale soluzione era scarsamente funzionale, dal momento che avrebbe reso necessario modificare la direttiva in seguito ad ogni variazione delle legislazioni nazionali.<sup>16</sup>

Manca, invece, una definizione ufficiale di “crisi bancaria”; l’unico accenno, peraltro abbastanza debole, può rinvenirsi nel considerando 4, che fa riferimento a “situazioni che potrebbero verificarsi in caso di difficoltà in un ente creditizio”.<sup>17</sup>

### **3) I PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO**

#### **3.1) Definizione e principi fondamentali**

La direttiva definisce i provvedimenti di risanamento come “i provvedimenti destinati a salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un ente creditizio e che possono incidere sui diritti preesistenti dei terzi,

---

<sup>16</sup> V. in proposito la motivazione del Consiglio allegata alla posizione comune del 17 luglio 2000 (quest’ultima è pubblicata in *G.U.C.E.* n. C 300 del 20 ottobre 2000).

<sup>17</sup> In particolare, è scomparso il riferimento all’insolvenza, presente nella proposta, che aveva indotto U. BURANI, *op. cit.*, p. 65 s. a formulare una definizione di crisi come “un possibile stato di insolvenza, che si prospetta a seguito di una *constatata* difficile situazione finanziaria”.

compresi i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti”. Tale nuova nozione sostituisce quella formulata in sede di proposta, che si limitava ad un rinvio all’elenco allegato ed alla semplice precisazione secondo cui i provvedimenti di risanamento “mirano ad evitare l’apertura di un procedimento di liquidazione” e “sono adottati prima che l’ente creditizio sia dichiarato in stato di insolvenza”.

L’elemento che consente di determinare quando si sia in presenza di un provvedimento di risanamento è, dunque, l’incidenza sui diritti dei terzi; peraltro, come precisa il considerando 10, non sono qualificati come terzi le persone che partecipano al funzionamento della struttura interna, i dirigenti e gli azionisti degli enti creditizi. Tutto ciò costituisce ulteriore riprova di come la direttiva sia incentrata sull’esigenza di tutela dei creditori.<sup>18</sup>

Una volta definiti i provvedimenti di risanamento, la direttiva dedica alla relativa disciplina il Titolo II, che comprende gli articoli da 3 a 8.

Per prima cosa, il legislatore comunitario applica ai provvedimenti di risanamento i principi fondamentali dell’unità e universalità. In ossequio al primo criterio, essi sono decisi e regolati rispettivamente dalle autorità amministrative o giudiziarie e dalla normativa dello Stato membro d’origine, a meno che la direttiva non disponga diversamente, mentre in base al secondo ai loro effetti è assicurata l’extraterritorialità. Più precisamente, gli effetti si producono nell’intero territorio dell’Unione, senza ulteriori formalità e nei

---

<sup>18</sup> Conformemente G. BOCCUZZI, *op. cit.*, p. 466 s. L’Autore si preoccupa, inoltre, di individuare i provvedimenti previsti dall’ordinamento italiano suscettibili di rientrare nella definizione, rifacendosi ad un elenco allegato ad una successiva versione della proposta: in particolare, sarebbero esclusi “tutti quei provvedimenti particolari di vigilanza prudenziale attivabili ai sensi dell’art. 53 T.U., nonché i provvedimenti straordinari previsti dall’art. 78 T.U.”, mentre sarebbero ricompresi i provvedimenti di amministrazione straordinaria e di sospensione dei pagamenti di cui all’art. 74 T.U. In particolare, l’amministrazione straordinaria andrebbe inclusa, nonostante sia attivabile anche in caso di irregolarità disgiunte da una crisi in senso economico, per due ordini di ragioni: “sia perché anche nell’ambito delle procedure adottate per irregolarità possono essere assunte decisioni in grado di incidere sui diritti dei terzi (sospensione dei pagamenti, azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli ex organi aziendali), sia perché difficilmente in concreto si possono verificare situazioni di irregolarità disgiunte da situazioni di crisi di carattere economico”. Anche dopo la soppressione dell’elenco su cui si basa la ricostruzione, non sembrano esserci ragioni per dissentire dal quadro tracciato dall’Autore.

Sulla disciplina italiana delle crisi bancarie v. L. DESIDERIO, *Il regime delle crisi delle banche e dei gruppi bancari: novità e riordino della disciplina del T.U.B.*, in *Dir. della banca e del merc. fin.*, 1992, I.

confronti di tutti i terzi interessati, a partire da quando acquistano efficacia nel Paese d'origine e secondo la legge di quest'ultimo; a ciò non osta la circostanza che la normativa dello Stato ospitante non preveda tali provvedimenti o li subordini a condizioni che non si verifichino.

Rispetto ai lavori preparatori, il principio dell'unità risulta rafforzato, essendo stata eliminata la possibilità di misure disposte dalle autorità dello Stato membro ospitante; di conseguenza, è apparso superfluo riproporre la precisazione che il provvedimento adottato nel Paese d'origine impedisce l'applicazione o il mantenimento di un'analoga misura decisa dalle autorità dello Stato in cui è situata la succursale.

Per ciò che concerne le succursali di enti creditizi con sede legale fuori dall'Unione, non essendovi coordinamento, è semplicemente previsto l'obbligo delle autorità competenti di informare le autorità degli altri Stati in cui l'ente abbia succursali e di sforzarsi a coordinare le azioni con queste.

### **3.2) Regime pubblicitario**

Alle disposizioni contenenti i due principi fondamentali seguono alcune prescrizioni che in precedenza si erano indicate come aventi funzione strumentale ai criteri di base.

Gli articoli 4 e 5 istituiscono un regime di informativa reciproca tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e di quello ospitante. Le prime hanno l'obbligo di informare le seconde della decisione di adottare un provvedimento di risanamento e dei relativi effetti; tale obbligo va assolto con ogni mezzo ed immediatamente, possibilmente prima dell'adozione o, evidentemente in casi di estrema urgenza, subito dopo. Le autorità dello Stato ospitante, prive di ogni potere decisionale in ordine al risanamento, devono tuttavia informare i corrispondenti organi del Paese d'origine dell'eventuale necessità di provvedimenti. In entrambi i casi è precisato che le informazioni vanno trasmesse direttamente dalle autorità.<sup>19</sup>

Accanto al regime informativo tra autorità, ovviamente finalizzato al coordinamento procedurale, sono previsti adempimenti sia pubblicitari sia di

---

<sup>19</sup> E' venuta meno la deroga agli obblighi informativi da parte dell'autorità dello Stato d'origine, prevista nella proposta per il caso in cui le misure di risanamento *manifestamente* non siano destinate "a produrre effetti significativi nei riguardi di una succursale situata in un altro Stato membro".

comunicazione individuale nei confronti dei terzi, così da consentirne e agevolarne l'esercizio dei diritti, come auspicato dai considerando 11 e 12.

L'art. 6 istituisce un regime di pubblicità a livello comunitario dei provvedimenti che presentino determinati requisiti, cioè l'incidenza sui diritti dei terzi residenti in uno Stato membro ospitante e la possibilità di ricorrere, nel Paese d'origine, contro la decisione che adotta il provvedimento: se ne desume che la pubblicità è finalizzata non tanto all'esercizio delle varie ragioni di credito, bensì a consentire l'opposizione all'applicazione di misure di risanamento ritenute non giustificate. Le persone o gli organi a ciò legittimati dalla normativa dello Stato d'origine devono far pubblicare un estratto della decisione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e in due quotidiani nazionali di ogni Stato ospitante, ovviamente in tempo utile per consentire l'esercizio del diritto di ricorso entro i termini. La pubblicazione sulla Gazzetta avviene a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, che provvede entro dodici giorni dall'invio dell'estratto. Quest'ultimo deve indicare, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, oggetto e fondamento giuridico della decisione, termini di ricorso ed indirizzo delle autorità o del giudice competenti ad esaminare il ricorso. Il mancato rispetto degli adempimenti indicati non pregiudica l'applicazione delle misure e la produzione degli effetti, anche nei confronti dei creditori, a meno che legge applicabile o autorità competenti non dispongano diversamente.

Accanto a tali forme di pubblicità, è previsto un regime di informativa individuale ai creditori, a carico delle autorità competenti, per consentire loro di vantare i rispettivi diritti di credito, qualora ricorra una delle due condizioni alternative fissate dalla direttiva: quando la legge applicabile esiga l'insinuazione del credito ai fini del riconoscimento, poiché in tal caso le ragioni dei creditori che non abbiano avuto notizia del provvedimento verrebbero ignorate, e quando la legge del Paese d'origine preveda l'obbligo di notificare il provvedimento ai creditori. In ogni caso, la comunicazione va estesa a tutti i creditori conosciuti aventi residenza, domicilio o sede legale nell'intera Unione. Infine, l'eventuale diritto, riconosciuto dalla legge applicabile, di insinuare i crediti o presentare le relative osservazioni, è esteso ai creditori dell'intera Unione, anche se non sono previsti particolari adempimenti informativi a tutela di questi diritti.

## **4) LE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE**

### **4.1) Definizione e disciplina generale**

La definizione delle procedure di liquidazione ha avuto una vicenda analoga a quella dei provvedimenti di risanamento: inizialmente demandata ad un elenco allegato, l'individuazione ora è contenuta direttamente nel testo della direttiva.

Precisamente, le procedure di liquidazione sono ora indicate come “le procedure concorsuali aperte e controllate dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro al fine della realizzazione dell'attivo sotto la vigilanza di dette autorità, compreso il caso in cui dette procedure si chiudano con un concordato o un provvedimento analogo”. Con riferimento alla realtà italiana, viene in rilievo la liquidazione coatta amministrativa, prevista dal Testo Unico Bancario. Ai rapporti tra provvedimenti di risanamento e procedure di liquidazione accenna il considerando 14, secondo cui “in assenza di provvedimenti di risanamento, o esperiti questi senza esito, gli enti creditizi in crisi dovrebbero essere liquidati”.

I principi fondamentali sono, ovviamente, i soliti, e la disciplina ricalca quella dei provvedimenti di risanamento. Rispetto ad essa, l'unica differenza sembra essere l'assenza di un obbligo di informazione da parte delle autorità dello Stato ospitante circa l'opportunità dell'adozione delle procedure; del resto, appare difficile immaginare che tali autorità ritengano necessaria direttamente la liquidazione, senza la previa adozione di misure di risanamento ed l'adempimento del conseguente obbligo informativo.

L'art. 10 contiene un elenco, ripreso dal regolamento insolvenza, che indica dettagliatamente i principali aspetti che necessitano di essere disciplinati dalla legge dello Stato d'origine; in particolare l'elenco, chiaramente solo indicativo, fa riferimento a vari effetti, sia procedurali sia sostanziali, determinati dall'apertura della liquidazione, nonché delle modalità di esercizio di taluni diritti.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> La legge applicabile “determina in particolare:

- a) i beni che sono oggetto di spossessamento e il regime dei beni acquisiti dall'ente creditizio dopo l'apertura della procedura di liquidazione;
- b) i poteri dell'ente creditizio e del liquidatore;

L'art. 11 si occupa della liquidazione volontaria, che quindi viene fatta rientrare nel campo d'applicazione della direttiva: agli organi statutari dell'ente creditizio viene fatto obbligo di consultare le autorità competenti ed è precisato che la liquidazione volontaria non preclude l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione.

Le sorti dell'autorizzazione dopo la messa in liquidazione sono regolate dall'art. 12, che ne impone la revoca, disciplinata dalla direttiva 2000/12; ciò non impedisce ai liquidatori la prosecuzione delle attività dell'ente opportune o necessarie ai fini della liquidazione.

Alle succursali di banche extracomunitarie si applica la medesima disciplina prevista per i provvedimenti di risanamento; in più, le autorità competenti devono informare quelle degli altri Stati ospitanti della revoca dell'autorizzazione.

#### **4.2) Pubblicità e tutela dei creditori**

Più completo e articolato rispetto ai provvedimenti di risanamento è il regime dell'informativa ai creditori e delle garanzie ad essi riconosciute.

Innanzitutto, la pubblicazione è prevista in ogni caso, e non solo in presenza di determinate condizioni, secondo le stesse modalità di quella dei

- 
- c) le condizioni di opponibilità della compensazione;
  - d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l'ente creditizio è parte;
  - e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuate le cause pendenti, come previsto dall'articolo 32;
  - f) i crediti da insinuare al passivo dell'ente creditizio e il regime di quelli sorti dopo l'apertura della procedura di liquidazione;
  - g) le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti;
  - h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l'apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;
  - i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;
  - j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;
  - k) il regime delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione;
  - l) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori."

provvedimenti di risanamento. L'informazione individuale, invece, continua ad essere subordinata alla necessità di insinuazione ai fini del riconoscimento. Tuttavia, ne è indicato il contenuto minimo: termini da rispettare e sanzioni previste per la loro inosservanza, nonché organo o autorità legittimato a ricevere l'insinuazione dei crediti o osservazioni ad essi relative e la precisazione se i creditori titolari di un privilegio o di una garanzia reale debbano insinuare il credito. Tutto ciò va fatto sulla base di un formulario redatto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione; tuttavia, comunicazione e pubblicazione avvengono nella lingua ufficiale dello Stato d'origine.

Il momento in cui vengono assolti gli adempimenti pubblicitari assume rilevanza ai fini della liberazione di chi adempia un'obbligazione a favore della banca anziché del liquidatore. Infatti, si presume che il debitore il quale abbia adempiuto prima delle misure di pubblicità non fosse a conoscenza dell'apertura della liquidazione: proprio tale mancata conoscenza costituisce condizione necessaria affinché il soggetto sia liberato.

L'informativa ai creditori deve concernere, inoltre, l'andamento della liquidazione: vi provvedono, in forma appropriata, i liquidatori.

Anche in sede di liquidazione viene riconosciuto a tutti i creditori il diritto di insinuare i propri crediti o di presentare per iscritto le relative osservazioni, se la legge applicabile prevede questa seconda modalità. L'esistenza di diversi gradi di crediti rende necessarie alcune precisazioni circa l'ordine di soddisfazione: di conseguenza, l'art. 16 statuisce che i crediti vantati da residenti al di fuori dello Stato d'origine beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado di quelli di natura equivalente vantati da creditori del Paese d'origine. Tale disposizione è un modo abbastanza elastico di risolvere il problema delle profonde differenze tra i vari Stati membri in ordine al grado dei crediti<sup>21</sup>; tuttavia, non è ben chiarito a chi spetti determinare in concreto l'equivalenza dei crediti (presumibilmente ai liquidatori), né sono fissati criteri obiettivi per tale valutazione. Infine, anche insinuazione dei crediti ed osservazioni ad essi relative hanno luogo sulla base di un formulario e la lingua da utilizzare è quella dello Stato d'origine.

---

<sup>21</sup> Per una panoramica sulle normative nazionali in tema di grado dei crediti e sulle relative differenze v. G. BOCCUZZI, *op. cit.*, p. 470 s.

## **5) DISPOSIZIONI COMUNI A PROVVEDIMENTI DI RISANAMENTO E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE**

Il contenuto della direttiva è completato da una serie di norme che si applicano sia in caso di risanamento, sia in caso di liquidazione dell'ente creditizio. All'interno di esse possono individuarsi due sottocategorie: alcune disposizioni sono volte a completare la disciplina finora vista attraverso prescrizioni concernenti gli organi della procedura, altre introducono un temperamento dei principi di unità ed universalità, sottraendo la disciplina di taluni rapporti alla legge dello Stato d'origine ed affidandola a quella ritenuta più adatta, come illustrato qui di seguito.

### **5.1) Disposizioni sugli organi**

Nel primo gruppo rientrano, innanzitutto, le disposizioni dell'art. 28, relative alla prova della nomina del liquidatore e dell'amministratore straordinario, nonché ai relativi poteri. Naturalmente, tali organi devono provare la propria nomina ad una serie di soggetti, tra cui gli amministratori dell'ente creditizio: possono farlo "con la presentazione di una copia certificata conforme all'originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dall'autorità amministrativa o giudiziaria dello Stato membro d'origine", e di tale documento può essere richiesta dagli interessati una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato ospitante.

Inoltre, i poteri di cui dispongono gli organi della procedura sono gli stessi che essi hanno facoltà di esercitare nello Stato membro d'origine: la direttiva li estende all'intero territorio dell'Unione. Nell'esercitarlo, tuttavia, essi devono rispettare la legge degli Stati in cui agiscono, in particolare "per quanto attiene alle modalità di vendita dei beni e all'informazione dei lavoratori subordinati", e i loro poteri sono sottoposti a due limitazioni: il divieto di usare la forza e di deliberare su una controversia o un contenzioso. Piuttosto che optare per la coesistenza di più organi della procedura nei diversi Paesi, il legislatore ha scelto di consentire ad essi stessi di nominare persone incaricate di assisterli o rappresentarli.

Altro potere, che diviene obbligo se così è previsto dalla legge dello Stato membro d'origine o ospitante, è quello di chiedere l'annotazione dell'apertura del procedimento nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in un altro pubblico registro (art. 29).

Infine, alle persone incaricate di ogni procedura d'informazione prevista dalla direttiva si applica il segreto d'ufficio, regolato dalla direttiva 2000/12<sup>22</sup>; alle autorità giudiziarie si applicano, invece, le disposizioni nazionali (art. 33).

## **5.2) Disposizioni sui rapporti**

La scelta di sottrarre taluni rapporti alla legge applicabile, operata dalle disposizioni che saranno ora prospettate, è giustificata dall'esigenza di individuare per ciascuno di essi la disciplina che appare più appropriata; peraltro, come anticipato, tutte le eccezioni ai principi di unità ed universalità riproducono analoghe norme del regolamento insolvenza.

Innanzitutto, i contratti e i rapporti di lavoro sono disciplinati esclusivamente dalla legge ad essi applicabile, per evitare che i dipendenti di una succursale vedano improvvisamente cambiare la normativa dei propri rapporti di lavoro (art. 20, lett. *a*).

Anche i contratti relativi ai beni immobili godono generalmente di una disciplina particolare, disposta dallo Stato membro in cui sono ubicati: per tale ragione, essa continua ad applicarsi, ed è la stessa normativa che determina se un bene sia mobile o immobile. Stesso principio vale per i beni iscritti in pubblici registri, cui si applica la legge dello Stato le cui autorità tengono il registro (art. 20, lett. *b e d*).

Altra situazione meritevole di tutela è quella dei diritti reali di creditori o di terzi su beni di proprietà della banca che, al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura, si trovino nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di adozione o apertura: il diritto reale non è pregiudicato dalla procedura, restando esperibili soltanto le azioni di annullamento, nullità e inopponibilità (art. 21). Lo stesso principio, basato sull'ubicazione del bene in un altro Stato, consente di lasciare impregiudicati, salvo l'esperimento delle predette azioni, i diritti del venditore con riserva di

---

<sup>22</sup> Quindi, le informazioni riservate ricevute in ragione dell'ufficio possono essere divulgate solo "in forma sommaria o globale", in maniera da impedire l'individuazione delle singole banche. Particolare rilevanza assume la deroga prevista in sede fallimentare: "tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali".

proprietà di un bene alla banca e dell'acquirente di un bene dall'ente creditizio (art. 22).

Anche il diritto del creditore alla compensazione del credito, ove consentito dalla legge applicabile al credito stesso, è riconosciuto ed esposto solo all'esercizio delle tre azioni elencate (art. 23).

Altre situazioni ritenute meritevoli di continuare ad essere regolate dalla *lex contractus* loro applicabile, per ragioni di certezza del diritto o di tutela dei mercati o dei sistemi, sono gli accordi di compensazione e di novazione ("*contractual netting*") tra un ente creditizio e le controparti, le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate nell'ambito di un mercato regolamentato (artt. 25, 26 e 27). Per ragioni analoghe l'esercizio dei diritti di proprietà su strumenti, dematerializzati o no, la cui esistenza o il cui trasferimento richiedano l'iscrizione in un pubblico registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato situati in uno Stato membro è regolato dalla *lex rei sitae*, e quindi dalla legge di quest'ultimo Paese (art.24).

Viene tutelata anche la posizione del beneficiario di un atto pregiudizievole alla massa dei creditori, valido secondo la legge ad esso applicabile e che invece sia da invalidarsi secondo la legge dello Stato d'origine; in questo caso, il beneficiario deve provare che esso è soggetto alla normativa di un altro Stato membro e che quest'ultima non consente di impugnarlo con alcun mezzo. Sempre in tema di atti pregiudizievoli è previsto che le eventuali "disposizioni relative alla nullità, annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori compiuti prima dell'adozione del provvedimento" contenute in un provvedimento di risanamento deciso da un'autorità giudiziaria derogano alla disciplina posta dalla legge applicabile (art. 30).

La validità degli atti conclusi dopo l'inizio del risanamento o della liquidazione, che trasferiscano a titolo oneroso alla banca un bene immobile, un bene mobile o un titolo iscritti in un registro è disciplinata dalla legge dello Stato di ubicazione del bene immobile o di tenuta del registro (art. 31).

Infine, alle cause pendenti relative a beni di cui l'ente creditizio è sprossato si applica la legge dello Stato in cui la causa è pendente (art. 32).

Una carenza non indifferente della direttiva in materia bancaria è la mancanza di una tutela sostanziale, e non meramente formale, a favore dei creditori. In particolare non è stato previsto nessuno specifico privilegio su talune tipologie di credito; al contrario, il legislatore comunitario ha ritenuto

opportuna una scelta del genere nel settore assicurativo, introducendo i c. d. crediti di assicurazione, sui quali i clienti delle compagnie hanno diritto a soddisfarsi con priorità assoluta.

## CONCLUSIONI

Come si è avuto modo di vedere, la disciplina per cui il legislatore comunitario ha optato si caratterizza per una certa complessità, legata soprattutto alla difficoltà di coordinare legislazioni profondamente diverse l'una dall'altra.<sup>23</sup> Del resto, la necessità di ricorrere a soluzioni di compromesso è conseguenza della scelta di non procedere ad una completa armonizzazione della materia.

Tuttavia, nonostante siano comprensibili gli ostacoli incontrati dagli organi comunitari, è opportuno sottolineare una lacuna abbastanza grave, costituita dall'assenza di una disciplina delle crisi di gruppo: infatti, non è detto che i criteri seguiti dalle varie legislazioni nazionali in ordine a questo punto siano simili, cosa particolarmente problematica per i gruppi bancari di dimensione comunitaria.<sup>24</sup>

Inoltre, altro punto su cui si sarebbe potuto effettuare qualche chiarimento è quello degli aiuti di Stato in caso di crisi bancaria, che ha sempre rappresentato una fin troppo ampia "zona grigia" nell'ambito delle attività consentite all'interno dell'ordinamento comunitario.

Più in generale, non si è voluta introdurre una compiuta disciplina della gestione delle crisi, che funzionasse da raccordo tra la preesistente disciplina dell'attività bancaria e la recente regolamentazione del momento fallimentare: come rilevato in precedenza, però, esistono molti punti della questione che nessuna legislazione ha esplicitamente regolato.

Appare evidente che, per avere soluzioni sui problemi ancora aperti, è necessario attendere un completo ripensamento delle modalità di intervento degli organi comunitari sull'intera materia delle crisi, non solo con riferimento al settore bancario. Un promettente inizio di questo processo può forse

---

<sup>23</sup> Per una dettagliata ricostruzione v. L. DESIDERIO, *op. cit.*

<sup>24</sup> Una disciplina sul punto era stata auspicata dall'IME nel suo parere, in *G.U.C.E.*, n. C 332 del 30 ottobre 1998.

ravvisarsi nella riforma delle procedure concorsuali di vari Stati dell'Unione<sup>25</sup>, già avviata e in buona parte rispettosa dei nuovi principi comunitari in materia di crisi: è auspicabile che il ravvivato dibattito su questioni così problematiche porti a risultati significativi.

---

<sup>25</sup> Per ciò che concerne l'Italia, v. le *Linee di riforma della legge fallimentare* proposte dall'ABI, in *Bancaria*, 2000, 10, pp. 10 ss.; V. DE SENSI, *Spunti di riflessione sulla riforma della legge fallimentare secondo il disegno di legge delega governativo del 24/11/2000*, sul sito <http://archivioceradi.luiss.it>.